



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 1 aprile 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001349 del 01/04/2021
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 474

**OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DELLE SOCIETÀ
TRA PROFESSIONISTI - INTERPRETAZIONE PRUDENZIALE
DELL'ART. 10, COMMA 4, LETT. B), L. 183/11.**

A seguito di un quesito posto da parte di un Ordine Regionale relativamente ad una richiesta di iscrizione all'Albo di una Società tra Professionisti (S.T.P.), già costituita e iscritta all'Albo Speciale della CCIAA, che risulta composta da un unico socio professionista, iscritto all'Albo Professionale - Sez. A, e da un altro socio non professionista, con ripartizione del capitale sociale, quota parte, tra il socio professionista per il 70% e il socio non professionista per il 30%, il Consiglio Nazionale ha espresso il seguente indirizzo.

L'art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/11 dispone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci professionisti.

Considerati gli auspici espressi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al legislatore in occasione della relazione annuale sul funzionamento della stessa Autorità (Segnalazione alle Camere e alla Presidenza del Consiglio, 1589 B del 12 giugno 2019) e finalizzati all'elaborazione di un testo legislativo di immediata comprensione e generalizzata condivisione che possa essere finalmente risolutivo delle differenti interpretazioni emerse su tutto il territorio nazionale da parte degli Ordini interessati in ordine all'applicazione del disposto normativo, **il Consiglio Nazionale ritiene di suggerire agli Ordini Regionali di assumere un atteggiamento prudentiale, consentendo l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo alle S.T.P. nelle quali ai soci professionisti sia assicurata la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci mediante la quota di partecipazione al capitale sociale nelle società di capitali oppure mediante il numero di soci nelle società di persone.**

Resta inteso che ogni determinazione rispetto all'iscrizione o meno delle S.T.P., ivi incluse quelle aventi le caratteristiche di cui alla presente, è rimessa alle deliberazioni assunte dai singoli Consigli degli Ordini Regionali a seguito della dovuta istruttoria, svolta tenendo conto delle previsioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto delle società istanti.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

Arcangelo Francesco Violo